

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 410/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 259/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 42, punto 8 *ter*,

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 259/2008 è così modificato:

sentito il Garante europeo della protezione dei dati,

1) il paragrafo 1 è così modificato:

considerando quanto segue:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

(1) Nella sentenza pronunciata nelle cause riunite C-92/09 e C-93/09 ⁽²⁾, riguardo alla pubblicazione di informazioni sui beneficiari di fondi agricoli europei, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha statuito che non è proporzionata la pubblicazione di dati personali relativi alle persone fisiche, senza operare distinzioni sulla base di criteri pertinenti come i periodi durante i quali esse hanno percepito simili aiuti, la frequenza o ancora il tipo e l'entità di questi ultimi. La Corte ha inoltre dichiarato invalide le relative disposizioni. In considerazione dell'interesse delle persone fisiche a veder tutelati i rispettivi dati personali e allo scopo di conciliare i diversi obiettivi perseguiti con l'obbligo, previsto dal regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione ⁽³⁾, di pubblicazione delle informazioni sui beneficiari di finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), è opportuno prevedere che detto obbligo non si applichi alle persone fisiche.

«1. La pubblicazione di cui all'articolo 44 *bis* del regolamento (CE) n. 1290/2005 contiene le seguenti informazioni relative ai beneficiari che sono persone giuridiche;»

(2) Ai fini della trasparenza occorre pertanto modificare formalmente il regolamento (CE) n. 259/2008 di conseguenza, in attesa dell'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio di un nuovo regime che tenga conto delle obiezioni formulate dalla Corte.

b) la lettera a) è soppressa;

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i fondi agricoli,

c) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) la ragione sociale quale registrata, se si tratta di persone giuridiche dotate di autonoma personalità giuridica in conformità della legislazione dello Stato membro interessato;

c) nome completo dell'associazione, quale registrata o altrimenti riconosciuta ufficialmente, se si tratta di associazioni di persone giuridiche senza personalità giuridica propria;»

2) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le persone giuridiche, gli Stati membri possono pubblicare informazioni più dettagliate di quelle di cui al paragrafo 1.»

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Sentenza del 9 novembre 2010 nelle cause riunite C-92/09 e C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR e Hartmut Eifert/Land Hessen, non ancora pubblicata nella raccolta.

⁽³⁾ GU L 76 del 19.3.2008, pag. 28.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2011.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
